

CONTRATTO DI FORNITURA

DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA

NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ

TRA

La (nel seguito chiamata più brevemente Amministrazione), con sede in, via, codice fiscale, P. IVA (nel caso di mancata indicazione di P.IVA, l'Amministrazione dichiara di non essere soggetto passivo IVA ai sensi del DPR 633/72), nella persona del, nato a il, domiciliato per la carica in, via, in qualità di, giusta nomina conferita con decreto del

E

La società “PAth.NET S.p.A.” – Gruppo Telecom Italia – Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A, (nel seguito brevemente indicata come Fornitore o PAthNet), con sede legale in Roma, Viale Parco de’ Medici n. 61, Codice fiscale 05815611008, nella persona dell’Ing. Leopoldo Genovesi, nato a Civitella San Paolo (RM) il 07/11/1958, domiciliato per la carica in Roma, Viale Parco de’ Medici n. 61, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Società dal 31/01/2011.

PREMESSO CHE

- a) Il primo comma dell’art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha incaricato l’allora Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all’interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole

P.A. *th* Net
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

- b) Il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha, tra l'altro, disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione.
- c) L'art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha istituito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2004, i compiti, funzioni ed attività in precedenza svolte dal Centro Tecnico sono svolte dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
- d) In data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC").
- e) L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al primo comma ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi di cui all'art. 6 del predetto d.lgs. mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
- f) L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al secondo comma prescrive che le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà.
- g) Il CNIPA, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando alle società qualificate la lettera di invito
a presentare offerta, prot 0006328 in data 27 luglio 2005.

- h) Telecom Italia S.p.A. è risultata essere uno dei 4 assegnatari del bando.
- i) In data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto tra il CNIPA e Telecom Italia S.p.A.
il Contratto quadro OPA n. 6/2006 per l'appalto dei servizi di connettività e
sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
- j) E' stato concordato in data 22/12/06, prot. 265311-P, fra Telecom Italia S.p.A.,
il CNIPA e PAth.Net il piano di affidamento del contratto alla società PAth.Net
S.p.A in virtù del comma 2 dell'art. 25 del Contratto quadro OPA.
- k) con atto n.116389-P del 2 marzo 2007 Telecom Italia S.p.A. ha affidato alla
società PAth.Net i servizi oggetto del Contratto quadro OPA di cui alla
precedente lettera i) e, in virtù di tale affidamento, PAth.Net è legittimata alla
sottoscrizione dei contratti esecutivi OPA.
- l) In data 25 maggio 2009 è stato sottoscritto tra il CNIPA e Telecom Italia S.p.A.
il "Contratto quadro OPA n. 5/2009 per la ripetizione dei servizi analoghi" il cui
art. 6 ne prevede la durata sino al 25 maggio 2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo OPA (di cui allo schema di
contratto allegato 2e alla lettera d'invito di cui alla lettera g) delle premesse)
hanno il significato specificato nell'allegato 5 alla lettera d'invito, a meno che il
conto delle singole clausole disponga diversamente.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente
allegati ma disponibili, nella loro versione integrale, sul sito del CNIPA,

P.A. /Net
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Contratto quadro OPA, di cui alla lettera i) delle premesse, ed i suoi allegati (allegato a: "Quadro introduttivo alla gara multifornitore del SPC"; allegato b: "Capitolato tecnico"; allegato c: "Livelli di servizio e penali OPA"; allegato d: "Prezzi unitari dei singoli servizi"), nonché i seguenti annessi al presente Contratto:

A. annesso A - Piano dei Fabbisogni – come redatto dall'Amministrazione;

B. annesso B - Obbligazioni e norme del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per l'esecuzione dei contratti esecutivi.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Con il presente Contratto, le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le seguenti prestazioni da parte del Fornitore alla Amministrazione, come più dettagliatamente descritte nell'allegato b al Contratto quadro OPA e dall'art. 2 del Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi e nelle tipologie, quantità e siti riportate nell'annesso A di cui al successivo art.6:

- a) servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza;
- b) servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati, garantendo la disponibilità ed i livelli di servizio.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua sottoscrizione mentre diverrà vincolante per l'Amministrazione solo a seguito della sua approvazione nelle forme di legge. La data di perfezionamento del presente Contratto, laddove non coincidente con la data di sottoscrizione del

contratto, sarà comunicata dall'Amministrazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.

4.2 Il presente Contratto avrà scadenza il 25 maggio 2013.

4.3 Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto quadro OPA, il presente Contratto potrà essere rinnovato per un uguale periodo e la sua durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di validità del Contratto quadro OPA. In mancanza di un espresso accordo scritto tra le Parti riguardo al rinnovo prima della sua naturale scadenza, nessun atto o fatto potrà valere come suo implicito rinnovo e il presente Contratto dovrà intendersi definitivamente cessato alla data indicata al paragrafo 4.2, fatti salvi gli obblighi posti a carico del Fornitore in relazione alle disposizioni di cui al successivo art. 21.

5. IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE

5.1 Il Fornitore si impegna a:

- a) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 all'Amministrazione secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto, nonché secondo le condizioni specifiche previste nel Contratto quadro OPA;
- b) osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 3 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte dal CNIPA;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al CG-SPC (di cui al successo art. 13) ed all'Amministrazione di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui all'allegato c al Contratto quadro OPA;
- d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei

Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato c al

Contratto quadro OPA;

e) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 con proprio personale

specializzato salvo espressa autorizzazione scritta da parte del CNIPA o

dell'Amministrazione;

f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali

previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale

stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

g) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente

Contratto, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 81/08 e

s.m.i. riportate nell'annesso B;

h) rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto, le

norme regolatorie di cui al Decreto Legislativo 231/01;

i) rispettare in tutte le attività svolte in supporto della definizione dei

fabbisogni e dell'offerta, le disposizioni contenute nel "codice etico" e nei

principi di comportamento con la Pubblica Amministrazione adottati dal

Gruppo Telecom Italia disponibile sul sito di Telecom Italia

(www.telecomitalia.it) ;

j) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la

gestione e l'assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto

dalla norma ISO 9004/2.

6. PIANO DEI FABBISOGNI

6.1 L'Amministrazione ha formulato, con l'assistenza del Fornitore, il Piano dei

propri Fabbisogni (annesso A al presente Contratto), contenente le indicazioni

sulla tipologia dei servizi, il loro dimensionamento, le quantità richieste ed il relativo costo stimato.

6.2 Il Fornitore si impegna ad inviare al CNIPA copia del presente Contratto, con annesso il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

7. PROGETTO DEI FABBISOGNI

7.1 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, sulla base dei servizi richiesti dall'Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare alla Amministrazione contraente ed al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni, di cui al capitolo 8 dell'allegato b al Contratto quadro OPA, relativo ai servizi di cui al precedente art. 3.1 lett. a) e b), contenente altresì:

- (i) costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all'allegato d al Contratto quadro OPA;
- (ii) il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di gestione della sicurezza dell'amministrazione, il Piano Operativo con l'indicazione dei tempi di realizzazione del Progetto e le Specifiche di dettaglio dei servizi;
- (iii) le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensile.

7.2 L'Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione e con l'architettura del SPC .

7.3 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente art. 7.2, il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione e al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi.

7.4 Qualora entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei Fabbisogni l'Amministrazione e/o il CNIPA non comunichino al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del presente Contratto.

8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI

8.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornato dall'Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario. Il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente art.7.

8.2 L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nell'allegato b al Contratto quadro OPA, oppure con nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 32, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.

8.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, ovvero alla fornitura di nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 32 e decurtando i canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.

8.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione di cui ai precedenti artt. 8.1, 8.2 e 8.3 nei termini temporali indicati nell'allegato c al Contratto quadro OPA.

8.5 Oltre al quinto d'obbligo previsto dall'art. 11 della legge di contabilità generale

dello Stato, il Fornitore sarà tenuto anche a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facoltà dell'Amministrazione richiedere un aumento dell'intera fornitura fino alla concorrenza di due quinti dell'importo complessivo relativo alla fornitura dei servizi oggetto di ciascun Contratto esecutivo OPA. L'amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 8.3 e del successivo art. 21 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi richiesti sino al 20% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell'anno precedente.

8.6 L'Amministrazione ha la facoltà di dismettere i singoli servizi facenti parte del Progetto dei Fabbisogni ed in corso di erogazione con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi solari.

9. CONDIZIONI DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI

9.1 Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi di cui all'art. 3 entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni e del Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7 o secondo quanto previsto dal Piano di Attuazione.

9.2 Il Fornitore almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'erogazione dei servizi consegnerà alla Amministrazione ed al CNIPA le Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo. L'Amministrazione potrà richiedere entro 20 (venti) giorni lavorativi integrazioni della suddetta documentazione che il Fornitore dovrà recepire entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.

10. STATI DI AVANZAMENTO

10.1 Per tutte le attività connesse alla realizzazione del Piano di Attuazione del

Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 7, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento" redatto secondo modalità di cui al successivo art. 10.2.

10.2 Lo stato avanzamento deve contenere almeno le seguenti informazioni e quant'altro ritenuto opportuno dal Fornitore:

- punti di accesso installati;
- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;
- varianti e modifiche emerse nel periodo;
- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.

10.3 Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione dell'Amministrazione. Qualora entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento dello stato di avanzamento l'Amministrazione non comunichi al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni, lo Stato di avanzamento deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del presente Contratto.

11. SICUREZZA

11.1 Si applica quanto previsto all'art. 12 del Contratto quadro OPA di cui alla lettera i) delle premesse.

12. CENTRO DI GESTIONE DEL FORNITORE

12.1 Almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio della erogazione dei servizi richiesti, il Fornitore dovrà rendere operativo un sistema di cui all'art. 13 del Contratto quadro OPA, non necessariamente dedicato, basato su architetture e tecnologie standard per la gestione delle risorse utilizzate per erogare i

servizi richiesti. Attraverso tale sistema il Fornitore dovrà verificare in modo continuativo le prestazioni della propria infrastruttura di rete in conformità a quanto previsto nell'allegato b. al Contratto quadro OPA

12.2 Il Centro di Gestione del Fornitore, rappresenta, altresì, l'interfaccia del Fornitore con le Amministrazioni assegnate. In tale ambito, il Fornitore rende disponibile un Call Center, cui accedere attraverso appositi numeri verde e sito web. Il numero verde e l'indirizzo del sito web saranno comunicati a seguito del collaudo positivo.

13. IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC)

13.1 Si applica quanto previsto all'art. 14 del Contratto quadro OPA di cui alla lettera i) delle premesse.

14. ORGANI DI GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

14.1 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto quadro OPA sono svolte dagli organi di cui all'art. 15 del Contratto quadro stesso.

14.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione d'intesa con il Rappresentante del CNIPA.

14.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto esecutivo OPA sono svolte dall'Amministrazione.

14.4 Rappresentanti del Fornitore

14.4.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto, il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi ai soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso.

14.5 Referente dell'Amministrazione

14.5.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto, l'Amministrazione comunicherà al CNIPA ed al Fornitore i dati relativi al soggetto incaricato della supervisione, gestione e controllo del presente Contratto assicurando che questo abbia la competenza necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali previste.

Il Referente dell'Amministrazione avrà il compito di:

- verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 7;
- predisporre d'intesa con il Rappresentante del Fornitore il Piano di Attuazione dei servizi di cui al precedente art. 7;
- verificare la diligente esecuzione del presente Contratto da parte del Fornitore.

15. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

15.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore presso ciascuna sede da collegare, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data prevista nel Progetto dei Fabbisogni.

15.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:

- (i) lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le stesse apparecchiature;
- (ii) l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura dell'Amministrazione provvedere ad adottare ogni misura atta a

garantire la continuità della alimentazione elettrica.

15.3 L'Amministrazione dovrà garantire l'idoneità tecnica dei locali, ivi compreso il condizionamento degli stessi laddove, a seguito delle verifiche di cui al successivo comma 15.4, tale predisposizione sia ritenuta necessaria per l'attivazione dei servizi.

15.4 Il Fornitore, qualora necessario, provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima delle date di disponibilità all'attivazione l'eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

15.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attivazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.

15.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore od a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto . Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

15.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 16 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

16. VERIFICHE E COLLAUDI

P.A. *Net*
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

16.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto i Referenti dell'Amministrazione, avranno facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità della fornitura al Capitolato Tecnico (allegato b al Contratto quadro OPA) e ai Livelli di Servizio (allegato c al Contratto quadro OPA), nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.

16.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dall'Amministrazione mediante apposita comunicazione ed emessi in relazione ai risultati delle verifiche di cui all'art. precedente, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".

16.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito dal CNIPA, di cui all'art. 17.6 del Contratto quadro OPA, i servizi forniti all'Amministrazione saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo da parte della stessa Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione dei Fabbisogni.

16.4 Il collaudo effettuato dall'Amministrazione riguarderà:

- (i) la rispondenza dei servizi al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto elaborato dal Fornitore;
- (ii) la rispondenza dei servizi alle specifiche del Capitolato Tecnico (allegato b al Contratto quadro OPA).

16.5 Il collaudo di cui al precedente art. 16.4 sarà effettuato secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del Fornitore nei termini di cui al precedente art. 9. Resta espressamente inteso

che in corso di collaudo l'Amministrazione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune ai fini di cui al precedente art. 16.4.

16.6 Il collaudo sarà effettuato dalla Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Fornitore. Il collaudo avrà inizio entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di "Pronti al Collaudo" che il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7.

16.7 Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione e dal Rappresentante del Fornitore o da apposita comunicazione che dovrà essere inviata dall'Amministrazione al Fornitore.

16.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dall'Amministrazione che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, l'Amministrazione procederà ad una seconda prova di collaudo.

17. PENALI

17.1 Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 e 17.6 si intende per Corrispettivo Annuo l'importo annuo stimato dei servizi richiesti dalla Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni di cui al precedente art. 6.

17.2 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini cui ai precedenti artt. 7.1 e 7.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

(i) 0,1% del Corrispettivo Annuo e per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;

(ii) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre all'applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.3 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 9.1 e 9.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà

di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

(i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;

(ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre all'applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.4 In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12.8 del Contratto quadro

OPA, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

(i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;

(ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre all'applicazione delle penali è

facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.5 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 12.1 e 16.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- (ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre all'applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.6 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui al precedente art. 16.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale sino all'esito positivo del successivo collaudo il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla Commissione di collaudo per l'effettuazione del secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo.
- (ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora l'esito negativo del collaudo sia reiterato l'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del presente Contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.7 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente art. 3 secondo i

più alti standard di mercato e, comunque, per tutta l'efficacia del Contratto si impegna a mantenere Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati nell'allegato c al Contratto quadro OPA.

17.8 In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'allegato c al Contratto quadro OPA, il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione le penali indicate nell'allegato stesso.

17.9 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'allegato c al Contratto quadro OPA non venga rimosso nel termine di due quadrimestri consecutivi, la penale dovuta per il terzo quadrimestre sarà moltiplicata per due volte sino alla rimozione dell'inadempimento.

17.10 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'allegato c al Contratto quadro OPA non venga rimosso comunque entro tre quadrimestri sarà cura del Comitato Operativo valutare la gravità dell'inadempimento e del CNIPA concertare con l'Amministrazione, nel caso di specie, l'opportunità di richiedere la risoluzione del presente Contratto.

17.11 Qualora l'Amministrazione, rilevi che vi sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 27.

17.12 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5

e 17.6, l'Amministrazione provvederà, nel caso in cui abbia richiesto apposita garanzia per l'esatto adempimento, di cui all'art.22.1, alla escusione dei rispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 22, altrimenti a recuperare l'importo dovuto a titolo di penale sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della penale stessa, come indicato nel successivo art. 19.2. E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio, nonché non esclude o limita il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.

17.13 Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo annuo del presente Contratto. Qualora l'ammontare delle penali dovute dal Fornitore dovesse superare il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione al CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC affinché questi provvedano a deliberare le sanzioni che riterranno opportune.

18. PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI

18.1 I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 3 sono quelli riportati nell'allegato d) al Contratto quadro OPA. I prezzi unitari si intendono validi sino all'esecuzione della procedura di aggiornamento di cui al successivo art. 20. Ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

18.2 Il corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei Fabbisogni di cui al precedente art. 6.1 è pari ad €

(.....), oltre IVA ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i prezzi unitari di cui al precedente articolo 18.1, validi al momento dell'utilizzo dei servizi stessi. Tale corrispettivo viene mensilmente variato in relazione ai servizi utilizzati. A tal fine, le Parti concordano che il collaudo positivo di un punto di accesso abbia effetto sui corrispettivi con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il collaudo stesso.

18.3 Il corrispettivo "una tantum" per la totalità dei servizi indicati nel Piano dei Fabbisogni di cui al precedente art. 6.1, dovuto dall'Amministrazione, è pari ad € (.....), oltre l'IVA ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i prezzi unitari una tantum di cui al precedente articolo 18.1, validi al momento dell'utilizzo dei servizi stessi.

18.4 Il traffico dati effettuato in trasmissione e ricezione dalle linee con profilo a traffico, verrà fatturato a consuntivo mensile a decorrere dalla data di attivazione e sulla base di quanto previsto dal listino in vigore.

18.5 La tipologia di servizi contenuta nell'allegato b al Contratto quadro OPA può essere ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità si applica quanto previsto al successivo art. 32.

19. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

19.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 18 è effettuato dall'Amministrazione, sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal Fornitore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.

19.2 Nel caso di applicazioni di penali, l'Amministrazione può provvedere a recuperare l'importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della penale stessa, ovvero ricorrere alla escusione parziale o totale della Garanzia di cui al successivo art. 22, laddove richiesta dall'Amministrazione stessa.

19.3 Il Fornitore al termine di ogni anno solare invierà all'Amministrazione ed al CNIPA una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

20. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI

20.1 L'art. 21 del Contratto quadro OPA stabilisce le modalità con cui aggiornare annualmente ed in occasione della Revisione Generale, i prezzi unitari di cui all'allegato d al Contratto quadro OPA.

20.2 L'eventuale aggiornamento dei prezzi unitari di cui all'art. 21 del Contratto quadro OPA e/o l'introduzione di nuovi servizi e prezzi unitari, di cui al successivo art. 32 si applicano automaticamente al presente Contratto a decorrere dal primo giorno dell'anno solare in cui è stato determinato l'aggiornamento stesso, ovvero dall'introduzione del nuovo servizio e del corrispondente prezzo unitario.

20.3 Il Fornitore si impegna a rinunciare a richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo OPA per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori del 10% del prezzo dei servizi indicato nell'allegato d al Contratto quadro OPA. In ogni caso, ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, il Fornitore, rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il

rapporto contrattuale in essere.

21. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

21.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 4 dell'allegato b al Contratto quadro OPA. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini e contenuti nel Piano di Attuazione.

21.2 Il Piano di Attivazione, di cui all'allegato b al Contratto quadro OPA, definito congiuntamente dai Referenti dell'Amministrazione e del Fornitore, sarà inviato al Rappresentante del CNIPA. Il Piano, eventualmente emendato dal Rappresentante del Fornitore e dal Referente dell'Amministrazione sulla base delle indicazioni del Rappresentante del CNIPA, costituirà parte integrante del presente Contratto.

21.3 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.

21.4 Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie od utili al fine di permettere la migrazione dei servizi erogati all'eventuale nuovo fornitore assegnatario. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l'interconnessione con quest'ultimo (a cura e spese di quest'ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete secondo le indicazioni minime contenute nell'allegato b al Contratto quadro OPA.

P.A. *Net*
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

22. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

22.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento, costituirà, solo se richiesto dall'Amministrazione, a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari al 5% del Corrispettivo Annuo del presente Contratto. Il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto.

22.2 Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.

22.3 La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Contratto.

22.4 Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escusione totale o parziale da parte dell'Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.

22.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

23. SUBAPPALTO

23.1 Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui al punto 8 della Lettera di Invito, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

P.A. /Net
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

23.2 Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

24.1 In base a quanto disposto dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto quadro OPA ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, pena la risoluzione del Contratto quadro OPA e dei singoli Contratti Esecutivi per causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata Cessione l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ad apposita società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente da costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei servizi stessi.

25. RECESSO – RISOLUZIONE

25.1 Qualora il CNIPA eserciti la facoltà di recedere dal Contratto quadro OPA in tutto o in una sua parte che coinvolga l'Amministrazione, la stessa recederà dal presente Contratto sottoscritto con il Fornitore dandone preavviso allo stesso almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R.

25.2 Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei servizi o quest'ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure

concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ovvero di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente Contratto dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto immediato qualora il Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dall'impresa aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di gestione del CG – SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest'ultima di un rapporto di dipendenza economica.

25.3 L'Amministrazione potrà risolvere in tutto od in parte il presente Contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del Contratto quadro OPA e/o del presente Contratto esecutivo OPA e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi.

25.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

25.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto quadro OPA e nel presente Contratto quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del Contratto. secondo quanto previsto dal precedente art. 21.4.

26. FORZA MAGGIORE

26.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita

dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

26.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

26.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

27. CONTROVERSIE

Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto è quello di Roma.

28. RISERVATEZZA

28.1 Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a conoscenza in forza dei medesimi.

28.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Dlgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di privacy.

29. RESPONSABILITÀ CIVILE

29.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti -da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dalla Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

30. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

30.1 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

30.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

31. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

31.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

31.2 Nel caso si proceda alla registrazione del presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

32. AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

32.1 Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnologica delle telecomunicazioni e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente Contratto.

32.2 Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto ed ai suoi allegati.

32.3 Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti verrà individuato dal Comitato di Direzione Tecnica e sottoposto al parere di congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del D.lgs 39/93 e s.m.i..

32.4 Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito dal CNIPA. Qualora il Fornitore non ritenga che tale prezzo unitario sia remunerativo può rifiutarlo ma in tale eventualità è facoltà della Amministrazione richiedere tale servizio ad altro fornitore assegnatario che abbia accettato il prezzo per il servizio congruito dal CNIPA.

33. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

33.1 Con riferimento al presente contratto esecutivo, il Fornitore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i terzi fornitori del Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera del presente contratto esecutivo, comunque denominati, e qualunque altro soggetto o operatore economico coinvolto nella filiera dell'appalto stesso con il quale il Fornitore intrattenga rapporti, come contemplato dalla citata legge 13 agosto 2010, n. 136 (di seguito "Operatori della Filiera").

33.2 In particolare, il Fornitore si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente contratto esecutivo, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto esecutivo, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva agli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/2010;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito degli strumenti di pagamento relative al presente contratto esecutivo, il codice identificativo gara relativo al presente contratto esecutivo, per la cui richiesta l'Amministrazione ha fatto riferimento al CIG n. 0658999F29 relativo alla gara per la stipula del contratto quadro OPA;
- f. in caso di nuove accensioni e/o di variazioni dei conti correnti dedicati, a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati e/o le variazioni intervenute entro sette giorni dalla loro accensione o dalla variazione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti;

P.A. *H*Net
 Presidente e Amministratore Delegato
 Ing. Leopoldo Genovesi

g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010 e s.m.i., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

33.3 Per quanto concerne il presente contratto esecutivo, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

33.4 Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

34. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO ED IN QUELLI DELLA FILIERA

34.1 In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con gli Operatori della Filiera, il Fornitore:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., come declinati nell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora abbia notizia dell'inadempimento dei propri Operatori della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutti gli Operatori della Filiera e verso tutti i contraenti a valle.

35. DISPOSIZIONI GENERALI

35.1 Il pagamento delle fatture di P AthNet S.p.A. avverrà, presso il conto corrente intestato a P AthNet presso INTESA San Paolo, sede di Roma agenzia n. 7, via Duccio di Buoninsegna, 9/15, CC n. 100000006912, CAB 03207, ABI 03069, Cin "C", IBAN IT20A030693207100000006912, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

35.2 Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione, entro sette giorni dalla firma del presente contratto esecutivo, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra riportato. È obbligo del Fornitore comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche che dovessero

manifestarsi nel corso della durata contrattuale relativamente al sopra indicato conto corrente ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

35.3 Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto esecutivo si fa riferimento ai Contratti Quadro OPA n. 6/2006 e n. 5/2009 di cui in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ , lì _____

P.A. *th*Net

Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 4 (Efficacia e Durata); 16 (Verifiche e collaudi); 17 (Penali); 19 (Fatturazione e Pagamenti); 20 (Aggiornamento dei prezzi unitari); 24 (Divieto di cessione del contratto); 25 (Recesso – Risoluzione); 27 (Controversie).

Letto, approvato e sottoscritto

_____ , lì _____

P.A. *th*Net

Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

(per il Fornitore)

P.A. *th*Net
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

ANNESSO A

**PIANO DEI FABBISOGNI DEI SERVIZI DI
CONNELLIVITA' E SICUREZZA
DELL'AMMINISTRAZIONE**

P.A. *H*Net
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

ANNESSO B

OBBLIGAZIONI E NORME DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI

Il Fornitore é tenuto al rispetto di tutte le norme di cui al decreto lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comunque applicabili al presente contratto ed in particolare, per le attività che interessano direttamente o indirettamente ambienti dell'Amministrazione o attività svolte da personale dipendente dalle stesse o da personale dipendente da altre Ditte incaricate dalle Amministrazioni, vale quanto segue.

Il Fornitore dichiara, ai sensi dell'art. 26 del decreto lgs. 81/2008, di essere in possesso dell'idoneità tecnica professionale per l'esecuzione dei lavori commessi al presente contratto.

Il Fornitore dà atto che l'Amministrazione non è tenuta ai sensi del citato art. 26, comma 1, decreto lgs. 81/2008, alla verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e dei macchinari adottati dal Fornitore trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell'attività del Fornitore medesimo. L'Amministrazione fornisce in allegato o fornirà, ove previsto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del decreto lgs 81/08, le informazioni (DUVRI) relative ai rischi di interferenza con altre lavorazioni presenti nei luoghi di lavoro oggetto delle prestazioni erogate; l'Amministrazione fornisce o fornirà, inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b) del decreto lgs. 81/2008 e successive modifiche, dettagliate ed esaurenti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati ai lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La disponibilità del DUVRI e della documentazione dettagliata sui rischi specifici è

P.A. /Net
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

vincolante per l'avvio della fase realizzativa da parte del Fornitore che, a seguito della ricezione della documentazione, effettuerà specifici sopralluoghi per prendere visione:

- delle vie e delle uscite di emergenza (e per queste del relativo sistema di apertura e dell'impianto di illuminazione di sicurezza (art. 13, D.P.R. 547/1955) dell'Amministrazione, ai fini di una immediata e agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall'attività del Fornitore (di seguito denominati "luoghi di lavoro");
- degli impianti elettrici, della loro collocazione e delle relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specialmente contro i contatti accidentali, diretti e indiretti con parti in tensione); Il Fornitore ha l'obbligo, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, di realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equi potenziale) ed il dispositivo di protezione; in caso di necessità/emergenza, il Fornitore dichiara di essere in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli speciali estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state dettagliatamente indicate dall'Amministrazione;
- degli impianti termici e di condizionamento, della loro collocazione e modalità di utenza, delle caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, di esplosione, ecc. e ha ricevuto dettagliate informazioni sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori posti nelle zone degli

P.A. *Net*
Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Leopoldo Genovesi

impianti, ecc.) e sulle dotazioni, collocazioni e modalità di impiego;

- delle apparecchiature e degli impianti fissi (tra cui gli ascensori), quelli d'impiego transitorio od occasionale - siti nei luoghi di lavoro - e ha ricevuto le necessarie informazioni sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistiche; il Fornitore ha divieto di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo e di emergenza; in tal caso il Fornitore medesimo dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'intervento effettuato; il Fornitore dovrà impiegare solo personale competente, in tutti i casi in cui si renda necessario effettuare gli interventi sopra citati;
- delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle prescrizioni di cui al decreto lgs. 81/2008 (in quanto applicabili), e della collocazione e composizione dei materiali combustibili ivi eventualmente presenti; inoltre è stata informata sui mezzi di prevenzione e di allarme adottati (in particolare estintori, manichette, ecc.), nonché sulle dotazioni, sulla collocazione, sulla segnaletica e sulle relative modalità di attivazione.

Il Fornitore ha divieto di esporre i lavoratori ad un livello di rumore (Lepd) superiore a quello consentito dalla legislazione vigente (D.Lgs. 81/08); a tal fine ha l'obbligo sia di ridurre a norma i livelli di rumore alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di protezione necessari per quelle attività che possano comportare rischi specifici da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

Il Fornitore ha l'obbligo di operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati; ha l'obbligo altresì di segnalare

tempestivamente al responsabile designato dall'Amministrazione le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori ad essa connessi e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

Il Fornitore ha l'obbligo, inoltre, di rendere edotto il personale proprio e quello degli eventuali terzi contrattualizzati sia dei rischi specifici che possono causare interferenze tra i lavori delle diverse imprese o con attività svolte dalle singole Amministrazioni.

Il Fornitore, dichiarerà completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti e sulla assunzione con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, in relazione ai documenti di cui agli art. 26 commi 1 lett. .b) e 3 del D.Lgs. 81/08 ed alla verifica che verrà condotta nei luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare nell'ambito dell'appalto.